

Vierter Abschnitt. — Quatrième section.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande.

Traité de la Suisse avec l'étranger.

Auslieferung. — Extradition.

Vertrag mit Italien vom 22. Juli 1868. — Traité avec l'Italie
du 22 Juillet 1868.

104. *Sentenza del 27 dicembre 1889, nella causa d'Ayala.*

A. Nel novembre del 1874 diverse persone di Modena sporgevano presso quella Procura generale una denuncia con la quale sostanzialmente esponevano, aver esse ad istigazione di Giuseppe d'Ayala e per effetto de' suoi dolosi maneggi apposto, contrariamente alla loro volontà e con loro danno, la loro firma ad una scheda d'associazione recante obbligo d'abbuonamento all'opera illustrata « I capolavori della R. Pinacoteca di Torino. » Incoatosi un processo contro il d'Ayala in base a tale denuncia, il giudice istruttore presso il Tribunale correzionale di Modena, con ordinanza dell'8 gennaio 1877, dichiarava — sulle conformi conclusioni del P^o Ministero — non farsi luogo a procedimento, e ciò perchè « nei maneggi messi in opera dal denunciato per indurre i denunziati a firmare la scheda di associazione non si riscontravano quei raggi fraudolenti che son necessari a dar vita ad una tentata truffa.

B. Nell'aprile del 1880, essendo pendente innanzi al tribunale di Bologna un processo contro il D'Ayala per fatti consimili a quelli come sopra denunziati, le prefate persone di

Modena sporsero nuova querela al procuratore del Re presso quel tribunale per ottenere che si procedesse contro il D'Ayala anche per le firme a loro carpite. Riattivato, a seguito di queste querele (che per ragioni di competenza furono trasmesse al R. procuratore del tribunale locale) il processo chiuso coll'ordinanza surriferita dell'8 gennaio 1877, il D'A. veniva rinviato davanti al tribunale correzionale di Modena, il quale, partendo dal concetto che l'ordinanza di non-luogo dipendesse da inesistenza di reato e fosse passata in cosa giudicata e che le nuove denunce posteriori non somministrassero alcun elemento ulteriore che potesse paralizzare l'ordinanza stessa, — con sentenza contumaciale del 13 giugno 1882 dichiarava di ricapo non farsi luogo a procedimento.

C. Appellatosene il Pubblico Ministero, « la Corte correzionale d'Appello di Modena riteneva » non essere le ordinanze di non-luogo emesse nel corso dell'istruttoria per inesistenza di reato, ecc. di ostacolo alla riapertura del processo quando sopravvengano nuove prove preordinate a stabilire gli elementi sostanziali del reato di cui si tratti, — avere l'ordinanza stessa perduto ogni sua giuridica importanza di fronte alla successiva istruttoria ed agli elementi in essa raccolta, e doversi supplire al vuoto lasciato da quella, analizzando i risultati delle raccolte prove onde chiarire se realmente l'imputato siasi reso colpevole dei reati che gli si ascrivono. Epperò con sentenza 13 settembre 1882, confermata il 30 successivo dicembre dalla Corte di Cassazione di Torino, — premesso che « realmente i maneggi usati dall'appellato » avevano tutti i caratteri di un artificio doloso col quale si » sorprese ed ingannò l'altrui buona fede per carpire un'ob- » bligazione alla quale le parti lese non si sarebbero altri- » menti sottoposte, » fatta applicazione degli art. 625 a 630 e 112 del cod. pen. « perchè le singole obbligazioni colla » truffa carpite avevano un valore maggiore di L. 500 » e scartata la recidività — essa condannava il D'Ayala contumacialmente « alla pena del carcere per anni 7 e mesi 6, » alla multa (convertibile in carcere nel caso d'insolvenza) di

» L. 300 per ciascuno degli stessi reati e così alla multa
 » complessiva di L. 1800, all'indennizzo dei danni verso le
 » parti lese e nelle spese del giudizio, dichiarando che in
 » forza del R. decreto d'amnistia 19 gennaio 1878 la pena
 » del carcere come sopra applicata veniva ridotta di 6 mesi
 » per ogni reato, per cui rimane circoscritta a 4 anni e
 » mesi 6. »

D. Saputosi dal Governo italiano che il D'Ayala si era dapoi rifugiato a Lugano, la sua Legazione in Berna ne chiedeva la carcerazione provvisoria e, — conseguita questa il 30 novembre, — la estradizione, in virtù dell'art. 2, N° 12 del relativo trattato 22 luglio 1868.

Vi si opponeva il D'Ayala, esponendo verbalmente dapprima e poscia con memoria 5 andante dicembre dei signori avvocati Censi e Vegezzi al Consiglio federale: non essere lecito d'interpretare in modo estensivo un trattato di estradizione per farne delle applicazioni analogetiche; non essere lecito soprattutto di desumere il valore di una truffa, ecc. dalla semplice affermazione della parte denunciante che si dice lesa; essere in concreto la pretesa frode rimasta senza risultato e risolversi il valore dell'imputazione in zero. Non potersi in secondo luogo sommare insieme, per raggiungere il valore prescritto, il valore accertato di più reati commessi a danno di più persone. Opporvisi il testo stesso del trattato italo-svizzero e la pratica del Tribunale federale, il quale con suo giudicato 29 marzo 1879 nella causa Crivelli ha stabilito chiaramente e tassativamente che, trattandosi di due imputazioni di fr^a 1000 l'una e di fr^a 657 l'altra a danno dell'identica persona, nessuna di esse sorpassa da sola la cifra di fr^a 1000 dal trattato voluta.

Conformemente all'art. 58 della legge 27 giugno 1874 sulla organizzazione giudiziaria federale, il Consiglio federale ha quindi con suo ufficio del 19 corrente mese trasmesso pel relativo giudizio l'incartamento della vertenza a questa Corte.

Premessi in fatto ed in diritto i seguenti ragionamenti:

1° La presentata domanda di estradizione soddisfa indub-

biamente alla condizione formale posta dall'art. 7 del trattato fra la Svizzera e l'Italia per la reciproca estradizione dei delinquenti, poichè vien corredata da « una sentenza di condanna (in contumacia) indicante la natura e la gravità dei fatti contro cui fu mossa azione, come anche le disposizioni penali applicabili a questi fatti. »

D'altra parte è pacifico in atti che i reati a ragion dei quali il D'Ayala fu condannato e la sua estradizione è chiesta rientrano nella categoria delle infrazioni alle leggi penali che obbligano lo Stato richiesto, giusta l'art. 2° del trattato, ad accordare l'estradizione.

Contestata è invece l'applicabilità del Trattato al ricorrente per ciò che il valore degli oggetti estorti con ognuno dei delitti ascritti ad opera sua non raggiunge il minimo tassativamente voluto dal trattato medesimo nel capoverso che accompagna il N° 12 del prefato articolo 2°.

2° A sostegno di questa sua obbiezione il ricorrente invoca la giurisprudenza già sancita da questa stessa Corte nella sentenza 29 marzo 1879 (Racc. off. V, p. 71), con la quale si è rifiutata l'estradizione di certo Crivelli, condannato a due ed a tre anni di carcere, ecc., per titolo di appropriazione indebita e di truffa, pel motivo che non si potevano accumulare le due somme di L. 1000 e L. 657, rappresentanti il valore di ciascuno di detti reati, onde ottenere un tutto eccedente il limite dei mille franchi determinato dal trattato.

Stando in fatto il richiamato precedente, rimane a vedere se le condizioni giuridiche del medesimo si attagliano veramente a quelle del caso di cui si tratta nella presente specie, epperò se torni lecito di applicare a questo la medesima adottata come sopra in quello. E la questione vuol essere risolta nel senso affermativo.

È bensì vero che per respingere la domanda d'estradizione formolata nel 1879 contro il Crivelli il tribunale federale ha fatto capo segnatamente al riflesso che i due delitti attribuiti all'individuo requisito rivestivano caratteri essenzialmente diversi ed erano anche stati puniti con diverse pene, quando invece — in concreto — si tratta di una stessa specie di

reato commesso verso più persone. Ma il divario fra i due casi è più specioso che reale. In sostanza, difatti, si hanno anche nel secondo come nel primo più reati che furono trattati come tali singolarmente dal magistrato italiano e che vogliono esserlo altresì di fronte al testo della disposizione in discorso del trattato svizzero-italiano. Tanto è ciò vero che la sentenza di condanna su cui poggia la domanda d'extradizione parla, nel suo dispositivo, di una multa di 300 L. inferta a *ciascuno degli stessi reati attribuiti* al d'Ayala, riduce — in virtù del decreto d'amnistia — di sei mesi *per ogni reato* la pena del carcere contro di lui pronunciata e fa esplicito appello all'articolo 630 del codice penale (italiano) secondo il quale *per ogni delitto* il valore della obbligazione carpita deve oltrepassare le 500 L., trattando così le varie azioni delittuose del prevenuto non come un unico delitto composto o continuato, ma come costituenti altrettanti singoli reati da reprimersi con singole pene. Il trattato poi non distingue al ripetuto capoverso del N° 12 dell'art. 2° fra delitti di specie diversa puniti con diversa pena, ma richiede indistintamente per tutte e singole le infrazioni contemplate in detto numero 12 l'estremo del valore eccedente i franchi mille.

Sta quindi l'analogia del caso presente con quello giudicato dal Tribunale federale il 29 marzo 1879 nel senso della inammissibilità della cumulazione dei valori estorti dalla stessa persona con più delitti per raggiungere quello richiesto come sopra dal trattato in discorso e l'obbiezione accampata dal ricorrente appare quindi in massima come fondata.

3° Un dubbio potrebbe forse nascere di fronte ad una tra le infrazioni ascritte ad opera del ricorrente. Mentre difatti rispetto agli altri cinque denunzianti, la sentenza della Corte d'appello di Modena constata avere il D'Ayala carpito loro la firma ad una scheda d'associazione all'opera « I capolavori della R. Pinacoteca di Torino » *per un importo superiore a L. 800*, riguardo al sesto dei medesimi (Incerti cav. Anselmo) essa parla di un *danno di oltre L. 1000* che gli sarebbe derivato del fatto di essersi lasciato carpire anch'egli l'identica obbligazione. D'onde il quesito, se l'extradizione non debba

concedersi almeno per questo singolo fatto delittuoso, rispetto al quale la presentata domanda risponderrebbe invero all'estremo più sopra discusso del « valore dell'oggetto estorto. »

Senonchè la surriferita allusione al « danno di oltre L. 1000 » che avrebbe subito il denunziante Incerti si trova soltanto nell'inizio della sentenza di condanna, che la Corte d'Appello ha desunto dall'atto di accusa, non è invece ripetuta nel corpo stesso della sentenza e precisamente nel riassunto dei fatti che la Corte ha costruito essa medesima a fondamento del proprio giudizio e che deve ritenersi fare stato e regola eziandio per la decisione da prolare nella presente sede.

Conseguentemente,

il Tribunale federale

pronuncia :

L'extradizione del detenuto Giuseppe fu Giuseppe D'Ayala, di Milazzo, non è accordata.